

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1627

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro di grazia e giustizia

(MANCUSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1995

—————

Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121,
recante interventi urgenti sulla disciplina transitoria della
legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6
Decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - 1. - La legge 26 novembre 1990, n. 353, recante «Provvedimenti urgenti per il processo civile», è ormai prossima alla sua definitiva entrata in vigore, dopo le modifiche e i differimenti operati dalla legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e poi delle leggi 4 dicembre 1992, n. 477, e 6 dicembre 1994, n. 673, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571.

Le modifiche e gli aggiustamenti apportati all'impianto complessivo della riforma, in particolare dalle leggi del 1992 e del 1994, hanno sempre mantenuto l'impostazione di fondo che i «Provvedimenti urgenti» avevano riservato al contenzioso pendente: i processi nati con il vecchio rito avrebbero dovuto «convertirsi» nelle forme del nuovo. Lo strumento tecnico della «conversione» era stato individuato in un'istanza di prosecuzione, presentata dalla parte più diligente, cui avrebbe fatto seguito la fissazione, ad opera del giudice, di termini perentori per l'integrazione degli atti introduttivi e la deduzione di domande ed eccezioni secondo il modello proprio del nuovo rito, ferme le eventuali decadenze già verificatesi. La scelta del legislatore del 1990, che si ricollegava idealmente all'esperienza del processo del lavoro (legge 11 agosto 1973, n. 533), rispondeva al fine di affermare la centralità del nuovo modello di processo, in modo da escludere che l'applicazione delle nuove norme potesse risultare contaminata da prassi formatesi in un diverso contesto.

La crescita costante dell'arretrato di contenzioso civile, consolidatosi in termini molto elevati dal 1990 ad oggi, e le vive reazioni degli operatori consigliano ora di rivedere tale impostazione, e ciò sia per il numero eccessivamente elevato di procedimenti da «convertire» nelle forme del nuovo rito (nonchè per il loro diverso stato di trattazione), sia per il timore che la gene-

ralizzata applicazione delle nuove norme possa comportare una pericolosa reazione di rigetto negli uffici giudiziari già eccezionalmente oberati, reazione che finirebbe per interessare anche i processi di nuova introduzione.

Il provvedimento urgente, che si propone, risponde ad una logica più gradualistica e moderata. Prendendo atto delle difficoltà, anche organizzative, che l'applicazione immediata delle nuove norme nei giudizi pendenti potrebbe comportare, e dell'imponenza stessa del dispositivo della «prosecuzione» che interesserebbe centinaia di migliaia di processi, si prevede che i giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 rimangano soggetti al vecchio rito; in tal modo si aderisce ad un'impostazione suggerita da molta parte della dottrina e da rappresentanze della classe forense, impostazione sperimentata anche di recente in occasione della riforma del processo penale: vecchi processi-vecchio rito, nuovi processi-nuovo rito. Con la necessaria precisazione secondo cui, quando si parla di «vecchio rito», occorre fare riferimento al codice di procedura civile quale modificato dalla legge n. 477 del 1992 che, relativamente ai giudizi instaurati dopo il 1° gennaio 1993, ha già determinato l'entrata in vigore di talune disposizioni della originaria legge di riforma del 1990.

Salvo tali «anticipazioni», i processi pendenti alla data del 30 aprile 1995 rimarranno soggetti al vecchio rito.

Nulla. e innovato per quanto riguarda la connessa legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, per cui il nuovo ufficio giudiziario entrerà in funzione unitamente alla vigenza della riforma del processo civile. Le residue difficoltà operative e strutturali in ordine alla quota di giudici di pace ancora da nominare e alla non completa disponibilità di locali in

alcune aree si potranno fronteggiare facendo ricorso all'istituto della supplenza e allocando il servizio in via transitoria presso gli uffici di pretura, sempre considerando che trascorrerà un certo tempo per giungere all'instaurazione del «pieno regime» nel funzionamento del nuovo presidio giudiziario.

2. - Il decreto-legge consta di due sole disposizioni, che incidono rispettivamente sull'art. 90 e sull'articolo 91 della legge n. 353 del 1990.

La nuova versione dell'articolo 90 afferma anzitutto il principio secondo cui ai giudizi pendenti - per tali intendendosi anche i processi interrotti, sospesi e cancellati dal ruolo, nonché naturalmente quelli in sede di rinvio - si applicano le norme anteriormente vigenti (comma 1), e cioè le norme del codice di procedura civile nel testo anteriore alla legge n. 353 del 1990, e le disposizioni che in base alla legge n. 477 del 1992 già si applicano nei giudizi instaurati dopo il 1° gennaio 1993.

Il secondo periodo del comma 1 generalizza la soluzione che la legge n. 477 del 1992 aveva riservato ai processi iniziati dopo il 1° gennaio 1993, rendendo applicabili le «anticipazioni» anche ai giudizi pendenti a quella stessa data.

Il comma 2 del nuovo articolo 90 dispone che tutte le novellate disposizioni relative all'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (articoli 282, 283, 337, comma 1, 431, commi 5 e 6) trovano applicazione, oltre che ai giudizi iniziati dopo il 1° gennaio 1993, alle sentenze pubblicate successivamente al 19 aprile 1995. La scelta della data, che coincide con quella dell'entrata in vigore del decreto-legge e che anticipa il termine contenuto nell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 571 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 673 del 1994, si giustifica con ragioni di opportunità onde evitare un deteriore trattamento delle sentenze pubblicate fra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 30 aprile.

Il comma 3 del nuovo articolo 90 ripete la disposizione transitoria sulla competenza che già compariva nel testo originario

dell'articolo; così come dal testo originario risulta mutuata la norma transitoria relativa all'articolo 477-bis (comma 5). Non si è ritenuto opportuno «anticipare» l'introduzione del giudice unico di tribunale in rapporto al contenzioso pendente, per coerenza con il principio dell'applicazione del codice di rito nel testo previgente.

Si sono poi richiamate espressamente al comma 5 le disposizioni di ordinamento giudiziario sulla nomina dei vice pretori e sulla loro applicazione nei collegi giudicanti, affinché tale istituto possa essere valorizzato ai fini dello smaltimento dell'arretrato. Un chiaro segnale in tal senso deriva dall'ampliamento dei presupposti per l'applicazione sia dell'articolo 105 dell'ordinamento giudiziario, in quanto la supplenza può essere disposta allo specifico fine di agevolare l'esaurimento delle cause pendenti, sia dell'articolo 32 di tale ordinamento, che viene arricchito nel senso che «le particolari esigenze di servizio» legittimanti la nomina di più di due vice pretori onorari sono anche quelle della finalità dell'esaurimento delle controversie civili pendenti.

Con l'ultima disposizione (comma 6) si è ritenuto opportuno richiamare i poteri di sorveglianza del capo dell'ufficio in ordine all'osservanza - da parte dei magistrati - dei doveri di ufficio, ed in particolare al rispetto scrupoloso dei termini processuali, rispetto che è elemento di rilievo per il buon funzionamento del sistema processuale.

3. Quanto all'articolo 91, comma 1, si segnala anzitutto che la proporzione tra magistrati da adibire rispettivamente alla trattazione delle cause pendenti e di quelle sopravvenute è stata rivista a favore di un maggior impiego di risorse per le cause di nuova introduzione. La nuova versione che qui si propone risulta più duttile rispetto alla disposizione precedente poichè, in luogo di una percentuale minima ed una massima, ne prevede solo una massima, corrispondente alla metà dei magistrati complessivamente addetti al settore civile. Ne risulta che, sino a tutto il 1996, almeno la metà delle forze disponibili sarà addetta

alla trattazione dei nuovi processi, il che consentirà alla riforma un migliore decollo.

Si prevede inoltre che, per gli anni successivi al 1996, la proporzione dei magistrati addetti alla trattazione delle vecchie e, rispettivamente, delle nuove cause sarà stabilita dal Consiglio superiore della magistratura, sentiti i consigli giudiziari.

Sempre nello stesso comma, si precisa poi che il dirigente dell'ufficio può incaricare gli stessi magistrati della trattazione sia delle cause pendenti che di quelle sopravvenute; anche in tal caso, si farà applicazione del criterio proporzionale nella distribuzione del lavoro. Per tale evenienza, comunque, il comma 3 prevede che le

nuove e le vecchie controversie debbano essere trattate in udienze distinte, o, quantomeno, in orari distinti della medesima udienza, onde preservare la specificità dei diversi riti.

Con il comma 2 si prevede che il dirigente dell'ufficio, quando non possa applicare il criterio proporzionale di cui al comma 1, adotti provvedimenti che, in concreto, realizzino una più utile ripartizione cause, nel rapporto tra giudizi pendenti e giudizi sopravvenuti.

I presupposti di necessità ed urgenza del provvedimento sono impliciti nel fatto che è prossima l'entrata in vigore (30 aprile 1995) della riforma del processo civile.

DISEGNO DI LEGGE

—
Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121, recante interventi urgenti sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile.

Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 1995.

Interventi urgenti sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, recante provvedimenti urgenti per il processo civile, fissandone l'entrata in vigore alla data del 30 aprile 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disciplina transitoria)

1. L'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, e dal decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, è sostituito dal seguente:

«Art. 90. - *(Disciplina transitoria)*. - 1. Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e quinto, 42, 181, comma primo, 186-bis, 186-ter, 295, 336, comma secondo, 360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-bis, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391-bis, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di procedura civile, e l'articolo 159 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993.

2. Gli articoli 282, 283, 337, comma primo, e 431, commi quinto e sesto, del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati dopo il 1° gennaio 1993 e alle sentenze pubblicate dopo il 19 aprile 1995.

3. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile, ancorchè il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

4. Ai giudizi pendenti dinanzi al pretore alla data del 30 aprile 1995, relativi alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto, si applica l'articolo 447-bis del codice di procedura civile, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426 dello stesso codice.

5. Nei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti. Per sopperire alla finalità dell'esaurimento delle controversie civili pendenti, il presidente del tribunale può disporre le supplenze di cui all'articolo 105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, anche in assenza delle condizioni ivi previste. Tale finalità costituisce particolare esigenza di servizio ai fini della nomina di più di due vice-pretori onorari ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

6. Il dirigente dell'ufficio, nell'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 16 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, deve, in particolare, sorvegliare sulla scrupolosa osservanza, da parte dei magistrati, dei doveri di ufficio, compresi quelli relativi all'osservanza dei termini previsti dal codice di procedura civile e dalle altre leggi vigenti».

Articolo 2.

(Organizzazione degli uffici nella fase transitoria)

1. L'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«Art. 91. - *(Organizzazione degli uffici nella fase transitoria)*. - 1. Alla trattazione dei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono destinati, fino al 31 dicembre 1996, non più della metà di tutti i magistrati incaricati della trattazione dei giudizi e degli affari civili. Negli anni successivi la proporzione sarà stabilita, per ciascun distretto di corte di appello, dal Consiglio superiore della magistratura, sentiti i consigli giudiziari. Il dirigente dell'ufficio può assegnare le cause iniziate successivamente al 30 aprile 1995 anche ai magistrati addetti alla trattazione dei giudizi pendenti.

2. Se il numero dei magistrati incaricati della trattazione dei giudizi e degli affari civili non consente il ricorso al criterio proporzionale di cui al comma 1, il dirigente dell'ufficio adotta, in via di urgenza, gli opportuni provvedimenti al fine di determinare la più utile ripartizione, fra i magistrati, dei giudizi pendenti alla data

del 30 aprile 1995 e di quelli sopravvenuti; i provvedimenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.

3. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono trattati in udienze distinte da quelle destinate alla trattazione dei giudizi iniziati successivamente, ovvero in orari distinti della medesima udienza».

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1995.

SCÀLFARO

DINI - MANCUSO

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

